



Il Fisco semplice

u. 1
2020

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Legge di bilancio 2020 e decreto legge fiscale collegato

I principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione in materia fiscale e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese

Premessa

Sulla legge di bilancio 2020 e sul decreto fiscale collegato la **Confederazione** ha giocato d'anticipo ed in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare dei citati provvedimenti, ha conseguito **risultati di particolare rilievo in materia fiscale**. Di seguito si illustrano i **risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese**.

1. Eliminati gli aumenti dell'IVA previsti nel 2020

Il Governo, in linea con le richieste della **Confederazione**, ha **eliminato gli aumenti dell'IVA previsti nel 2020 (oltre 23 miliardi di euro)**. Di conseguenza:

- › l'**aliquota ridotta IVA** viene **confermata al 10%** (in luogo del previsto **13%**);
- › l'**aliquota ordinaria IVA** viene **confermata al 22%** (in luogo del previsto **25,2%**).

IVA 2021-2022

Per gli **anni successivi**, il Governo ha rimodulato le clausole di salvaguardia. Si prevede, in particolare:

- 1) per il **2021**, l'incremento di **2 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10%** (che, quindi, salirebbe al **12%**) e l'incremento di **3 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **25%**). Tale aumento produrrebbe maggiori imposte per circa **19 miliardi di euro**;
- 2) dal **2022**, un ulteriore incremento di **1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal 25% al **26,5%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2021, produrrebbe maggiori imposte per circa **26 miliardi di euro**.

Sarà necessario, pertanto, dare impulso alla crescita economica e mettere in campo una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva, nonché adeguati interventi di contrasto all'evasione fiscale per scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA previsti per i prossimi anni.

L'aforisma del mese

Tassazione senza rappresentanza è tirannia.

– James Otis Jr.

ACCISE SULLA BENZINA 2021-2025

Si evidenzia, anche, il consistente aumento delle **clausole di salvaguardia relative alle accise sui carburanti per autotrazione**. In particolare:

- 1) per l'anno **2021**, è previsto un aumento di **1,2 miliardi di euro**;
- 2) per l'anno **2022**, è previsto un aumento di circa **1,7 miliardi di euro**;
- 3) per l'anno **2023**, è previsto un aumento di circa **2 miliardi di euro**;
- 4) per l'anno **2024**, è previsto un aumento di oltre **2 miliardi di euro**;
- 5) per l'anno **2025**, è previsto un aumento di oltre **2,1 miliardi di euro**.

2. Riconosciuta la totale deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi a partire dal 2022

Dopo l'incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese, avvenuto con la legge di bilancio 2019, con il **"Decreto Crescita"** veniva, ulteriormente, elevata la percentuale di deducibilità dell'imposta locale dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, a regime nel 2023, la totale deducibilità. In particolare:

- › per il periodo di imposta 2019, la deducibilità passava dal 40% al 50%;
- › per i periodi di imposta 2020 e 2021, la deducibilità passava dal 50% al 60%;
- › per il periodo di imposta 2022, la deducibilità passava dal 60% al 70%;
- › a decorrere dal periodo d'imposta 2023, a regime, la deducibilità passava dal 70% al 100%.

Con la legge di bilancio 2020 il Governo è intervenuto, nuovamente, nella **direzione auspicata dalla Confederazione** anticipando, di fatto, di un anno (dal 2023 al **2022**) l'integrale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili strumentali e determinando un significativo risparmio d'imposta per imprese e lavoratori autonomi. In particolare:

- › per il **periodo di imposta 2019**, la deducibilità viene confermata al **50%**;
- › per i **periodi di imposta 2020 e 2021**, la deducibilità viene confermata al **60%**;

- › a decorrere dal **periodo di imposta 2022**, a regime, la deducibilità passa dal 70% al **100%**.

3. Unificate IMU e TASI e varato il "Canone Unico"

L'**unificazione di IMU e TASI** (a decorrere dal **2020**) ed il varo di un **"Canone Unico"** (a decorrere dal 2021) – che accorpa **TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** – sono misure che sono state richieste dalla Confederazione per semplificare la tassazione a livello locale, ma l'obiettivo da perseguire, con determinazione, deve essere quello di una **riduzione delle aliquote d'imposta e dei canoni che gravano sulle imprese**.

Sarebbe opportuno valutare, preventivamente, l'impatto del **"Canone Unico"** non solo come strumento di semplificazione, ma anche in relazione ai suoi effetti circa possibili inasprimenti dei tributi locali, anche in ragione dell'ampia discrezionalità applicativa che viene riconosciuta ai Comuni.

4. Prorogate le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

Il Governo, accogliendo la richiesta della **Confederazione**, ha **prorogato per un ulteriore anno**, e quindi anche per il **2020**, le **agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica**, nelle medesime misure del **50%** e del **65%** previste per il **2019**.

Inoltre, è stata introdotta una **nuova detrazione**, in misura pari al **90%**, delle spese relative al **restauro delle facciate degli edifici**.

5. Rivista la disciplina dello "sconto in fattura" per "ecobonus" e "sismabonus"

Il Governo, accogliendo le istanze della **Confederazione**, ha rivisto la disciplina del cosiddetto **"sconto in fattura"**, ossia la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di **"ecobonus"** e **"sismabonus"** di ricevere dal fornitore un

contributo – sotto forma di sconto sul prezzo – che quest'ultimo recupera, sotto forma di credito d'imposta, in cinque anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, lo **"sconto in fattura"** resterà in vigore **solo per gli interventi di "ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali** con un **importo pari o superiore a 200.000 euro**.

6. Introdotta la "Web Tax" sui servizi digitali

E' stata introdotta un'**imposta sui servizi digitali**, pari al **3%**, sui **ricavi** dei soggetti che hanno un **volume di affari** pari o superiore a **750 milioni di euro**, di cui almeno **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato italiano per **"prestazione di servizi digitali"**.

Questa forma di **"Web Tax"** – introdotta nel nostro sistema fiscale a decorrere dal 2020 – potrà costituire un ulteriore elemento per accelerare la conclusione dei lavori che si stanno svolgendo in sede OCSE.

L'imposta resterà in vigore fino all'attuazione della normativa che deriverà dagli accordi raggiunti in sede internazionale in materia di **tassazione dell'economia digitale ("sunset clause")**.

7. Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

Viene abrogata la cosiddetta **"mini IRES"** che consisteva in una riduzione dell'aliquota IRES su un importo pari agli utili non distribuiti e accantonati a riserva (riduzione graduale dell'aliquota dal 24% al 20%).

Contestualmente viene reintrodotta l'**"ACE"** (**"Aiuto alla Crescita Economica"**) che si sostanzia nella deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al **rendimento figurativo (stabilito nella misura dell'1,3%) degli incrementi del capitale proprio**.

La reintroduzione dell'**"ACE"** – a compensazione dell'abrogazione della **"mini IRES"** – è una misura non particolarmente adatta a favorire la **patrimonializzazione delle piccole imprese**. Per tale tipologia di imprese sarebbe, quindi, stato opportuno reintrodurre l'**"IRI"** (**"Imposta sul Reddito di Impresa"**) che è stata abrogata dalla legge di bilancio 2019.

8. Abrogata la "Flat Tax" al 20%

E' stata abrogata la disciplina che riconosceva, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, ai soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con **ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro**, l'applicazione di un'**unica imposta sostitutiva** (in luogo dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP) pari al **20%**.

9. Regime forfetario

Sono state reintrodotte condizioni all'accesso al **regime forfetario con imposta sostitutiva del 15%**, che riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo con **ricavi o compensi fino a 65.000 euro**. In particolare:

- › viene reintrodotta il limite di spesa di **20.000 euro**, per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per compensi erogati ai collaboratori;
- › viene reintrodotta, quale **causa di esclusione dal regime di favore**, il conseguimento di redditi di lavoro dipendente o assimilato **superiori all'importo di 30.000 euro annui**.

10. Fringe benefit auto aziendali

E' stata rivista la disciplina sul **fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**, ridefinendo la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente del beneficio fiscale. In particolare, sui **nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**:

- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 inferiori a 60 g/km**, la percentuale è del **25%**;
- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 superiori a 60 g/km ed inferiori a 160 g/km**, la percentuale è del **30%**;
- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 superiori a 160 g/km ed inferiori a 190 g/km**, la percentuale è del **40%** (elevata al **50%** dal **2021**);
- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 superiori a 190 g/km**, la percentuale è del **50%** (elevata al **60%** dal **2021**).

11. Estromissione dei beni immobili imprese individuali

L'imprenditore individuale che, alla data del **31 ottobre 2019**, possiede beni immobili strumentali potrà optare, **entro il 31 maggio 2020**, per l'estromissione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal **1° gennaio 2020**, pagando un'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze nella misura dell'8%**. Il pagamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in **due rate**: il **60%** dell'importo dovuto, entro il **30 novembre 2020**; il restante **40%**, entro il **30 giugno 2021**.

12. Lotteria degli scontrini

La **Confederazione**, in più occasioni, ha evidenziato come non ci fossero le condizioni per poter ipotizzare l'avvio della "**lotteria degli scontrini**" a partire dal **1° gennaio 2020**. Per consentire, infatti, tale avvio era necessario attivare procedure di adeguamento dei nuovi **Registratori Telematici** in tempi molto ristretti, con interventi sull'organizzazione delle imprese e sui sistemi informativi. Il Governo, accogliendo la richiesta della **Confederazione**, ha, quindi, prorogato l'avvio della "**lotteria degli scontrini**" al **1° luglio 2020** ed ha **eliminato le sanzioni (da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro) previste a carico degli esercenti**.

In caso di rifiuto dell'esercente ad acquisire il "**codice lotteria**" – necessario al consumatore per poter partecipare alla "**lotteria degli scontrini**" – non è più prevista una disciplina sanzionatoria, ma la possibilità per il consumatore di segnalare, in una sezione del **Portale Lotteria**, questa circostanza. Tali segnalazioni saranno, poi, utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per le analisi del rischio di evasione.

13. Contrasto alle indebite compensazioni

Vengono introdotte nuove regole per la compensazione dei crediti fiscali. In pratica, i soggetti passivi IVA potranno utilizzare in compensazione i crediti IRES, IRPEF e relative addizionali ed IRAP di **importo superiore a 5.000 euro annui**, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò determina un generalizzato posticipo (almeno semestrale) della effettiva possibilità di utilizzo dei crediti da parte dei contribuenti.

Viene, inoltre, introdotta una specifica sanzione (inizialmente prevista nella **misura fissa di 1.000 euro**) che troverà applicazione a partire dai modelli F24 presentati dal **mele di marzo 2020**: nell'ipotesi in cui, a seguito di controlli, i crediti si riveleranno, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, per ogni delega irregolare si applicherà una **sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro**.

14. Contrasto all'omesso versamento di ritenute nei contratti di appalto e subappalto

Nei **contratti di appalto e subappalto**, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (cosiddetti "*labour intensive*"), viene introdotta una complessa disciplina volta a contrastare l'**omesso versamento di ritenute fiscali relative ai redditi di lavoro dipendente**.

La nuova disciplina si applica alle **opere ed ai servizi di valore annuo superiore, complessivamente, a 200.000 euro**.

In pratica, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, il **committente** sarà obbligato a richiedere all'impresa appaltatrice ed alle imprese subappaltatrici **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute**. Nel caso in cui il committente non ottemperi ai propri obblighi (richiedere copia delle deleghe di pagamento e sospendere il pagamento alle imprese appaltatrici in caso di loro inadempienza), sarà obbligato al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.

15. Misure di semplificazione per le imprese ed i professionisti

Sono state introdotte alcune misure di semplificazione per le imprese ed i professionisti. In particolare:

- › l'istituto del **ravvedimento operoso** è stato esteso anche ai tributi regionali e locali. Si ricorda che, mediante tale istituto, i contribuenti possono regolarizzare gli omessi od insufficienti versamenti ed altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni;
- › è stato modificato il termine di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere all'Agenzia delle Entrate (cosiddetto "**esterometro**"), che da mensile diventa **trimestrale**;

- › a partire dal **1° luglio 2020** – in via sperimentale – l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti le bozze dei **registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA**. Inoltre, sulla base dei dati IVA 2021, verrà elaborata la **dichiarazione IVA precompilata**;
- › a decorrere dall'anno **2021**, il **Modello 730** potrà essere presentato entro il **30 settembre** di ciascun anno, sia al proprio sostituto di imposta sia ad un CAF dipendenti;
- › a decorrere dal **2021**, è stata introdotta una misura di semplificazione per gli esercenti che adotteranno **sistemi di incasso "evoluti"**: in caso di pagamento mediante carte elettroniche, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avverrà ad opera degli intermediari bancari;
- › è stata estesa agli anni **2019 e 2020**, la disciplina che consente la compensazione dei carichi iscritti a ruolo con i crediti certificati e maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

16. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni con un **ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro**, a fronte di cessioni di beni e prestazioni di

servizi rese a consumatori finali, potranno usufruire di un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito e prepagate**.

Il ricorso al credito di imposta per la riduzione delle commissioni che gravano sulle imprese che accettano tali mezzi di pagamento è sicuramente un utile strumento, ma la dotazione della misura (26,95 milioni di euro per il 2020 e 53,9 milioni a regime) è, decisamente, insufficiente per una risposta "sistemica" a fronte di un monte commissioni stimabile nell'ordine di circa 2 miliardi di euro annui.

17. Aumento dell'imposta di soggiorno per alcuni Comuni

Viene consentito a taluni Comuni con elevate presenze turistiche, di aumentare l'**imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro a notte**.

Tale misura non potrà che avere consistenti effetti negativi sull'intero comparto turistico del nostro Paese.

